

COMUNE DI MAROPATI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

(Approvato con delibera del CC n. 67 del 20/7/1992 - integrato con delibera cc. n. 94 del 4/11/1992)

CAPO I
FINALITÀ
Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti ed alle loro famiglie.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore

competente , che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 6 .

2: Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale , riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta , tenuto conto degli obiettivi programmati stabiliti dal Consiglio Comunale , delle risultanze d'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

4: Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che , secondo l'istruttoria , sono risultati privi di requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari . La Giunta , ove ne ravvisi la necessità , prima di decidere l'esclusione , può chiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone , in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo , lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella Deliberazione inoltre sono indicati i soggetti e le iniziative escluse , con sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime , sullo schema della deliberazione proposto , il parere della propria competenza , in relazione alla conformità della proposta delle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile dell'ufficio ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III

1. I settori per i quali l'Amministrazione può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati , nei limiti delle risorse di cui dispone , sono di norma, i seguenti , elencati in ordine alfabetico:

- X a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali , storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali ;

2: Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano , con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti , essendo gli stessi regolati.

a) per quanto relativo ad agevolazioni , riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità

all'art. 32, comma secondo, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alla quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI

Art. 12

1. Le persone fisiche presentano che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni mobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro

30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'averuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal Servizio Comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad esse relative con atto adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo richiesto - con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e del Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interessi diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio

approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che collaborano che nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessuno aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget delle singole

manifestazioni , senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e , nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati , direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività , che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati , le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni , iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengano realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni , iniziative , progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso ; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità del presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto al soggetto che ha l'ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 17

1. Nessun beneficio previsto dal presente Regolamento ,eccetto di assistenza sociale , può essere concesso a persone sottoposte a misura di prevenzione antimafia o condannate per uso dei delitti previsti ai Capi 1 e 2 del Titolo II° Libro II° del Codice Penale.

2. Quanto disposto al primo comma vale anche per enti , società ed associazioni , riconosciute , i cui soci , per le società di persone , ed amministratori per gli altri tipi di società od associazioni , sono stati sottoposti alle misure di prevenzione o condannati per uno dei delitti , ivi previsti.

3. A tal fine ogni richiesta di contributo deve essere accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , con cui il richiedente dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza , a carico suo e dei conviventi , di procedimenti in corso o provvedimenti definitivi di applicazione di misure antimafia;

b) di non aver riportato condanne penali per uso dei reati richiamati al 1° comma del presente articolo.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 18¹

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il comune provvede:

- a) attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti;

Art. 19

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e la ripartizione, in appositi, specifici capitoli per gli scopi

¹ corretto art. 17

individuati nel primo comma dell'art. 17 e tenuto conto di quanto stabilito nel quarto comma dell'art. 12.

2 Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 17 , sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalle attitudini del soggetto a realizzarli , sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire il miglior livello di efficacia le finalità previste;

3 Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento , alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono;

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza , si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

CAPO VII

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione , il sostegno e lo sviluppo dell'attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico , per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni , gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti , almeno per il cinquanta per cento nel Comune , di attività sportive amatoriali e di attività fisica motorie ricreative del tempo libero;

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse , quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità , agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione , in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi forma , a carico del bilancio comunale.

4. Il comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed il prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure , modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II,IV e V.

Art. 21

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19 , è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per

quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quanto la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenta almeno il 60% delle aziende predette.

c) concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione; Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)

del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 25% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;

4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 23

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 24

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrale e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 25

1. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 24 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 25% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza del procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II , IV e V.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 26

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale , sono principalmente finalizzati :

a) sostegno dell'attività di associazioni , comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali , la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione , le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti ai I , IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento , che hanno carattere straordinario e non ricorrente , organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare , su richiesta degli organizzatori , un intervento del Comune , lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali , spazi , strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano , per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma , le norme previste dai precedenti capi II, IV e V .

CAPO XII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 28

1. E' istituito , entro il 31 marzo 1992 , l'albo dei soggetti , comprese le persone fisiche , a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi , sovvenzioni , crediti , sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono comprese nello stesso i soggetti che hanno ottenuto , i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente , entro il 31 marzo , con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi , in copia autentica , alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , entro il 30 aprile di ogni anno , con inizio dal 1992.

Art. 29

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento , ordinati come appresso , secondo il vigente Regolamento sopra richiamato:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Sviluppo economico
- d) Attività culturali ed educative;
- e) Tutela dei valori ambientali ;
- f) Interventi straordinari ;
- g) altri benefici ed interventi;

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome , anno di nascita , indirizzo;
- b) finalità dell'intervento ;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- d) durata , in mesi , dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza , norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata , associazione ed altri organismi , iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale , natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- d) finalità dell'intervento , espressa in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o , in mancanza , norma regolamentare).

Art. 30

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale , in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato , in base alle risultanze contabili , dall'ufficio di Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone , quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità , attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmesso dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui , a seguito del favorevole esame dell'organo di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone , a mezzo degli uffici comunali , la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto.

Allegato A

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(PERSONA FISICA)**

AL COMUNE DI MAROPATI(RC)

Io sottoscritt _____
rat _____ a _____ il _____

residente _____ in _____ Via _____

fi istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine
fi presente quanto appresso:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

1) _____²(

2. _____ il _____ contributo

2) _____³(

3) la spesa prevista per l'intervento ascende a £. _____

4) il contributo richiesto al Comune ascende a £. _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare.
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____

(firma)

² (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene chiesto il contributo ed il rapporto di parentela, se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo

³ (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

¶) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene chiesto il contributo ed il rapporto di parentela , se il contributo è destinato direttamente al richiedente , precisarlo.

¶) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

Allegato B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI ENTI ,
ASSOCIAZIONI, COMITATI

AL COMUNE DI
MAROPATI (RC)

Il sottoscritto _____ nat _____ a
_____ il _____ residente in
_____ Via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del

_____ (1)
con sede in _____ Via _____
la istanza per ottenere la concessione di un contributo di Lire _____
a sostegno dell'attività che (2)

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____, nel settore
_____ (3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:
* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
* non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 4 della 18 novembre 1981
n. 659;
* si impegna ad utilizzare il contributo che verrà eventualmente concesso esclusivamente
per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del
programma presentato;
* _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 199____ dell'importo di £.

Allega alla presente i seguenti documenti:
1° anno di concessione:
(successivo alla data in vigore del Regolamento)
- Copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- Copia del programma di attività per l'anno in corso;
- Copia dello statuto;

Per gli anni successivi:
- Copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- Copia del programma di attività per l'anno in corso;
- Rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

li _____

firma _____

- (1) Denominazione dell'ente , associazione , comitato.
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o comitato e denominazione.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale concessione finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati-.

L'anno millenovecento novantadue addì venti del mese di luglio
 alle ore 19.00 convocato per determinazione del Sindaco
 ed invitato come da avvisi scritti in data 14.07.1992 consegnati a domicilio dal Messo
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) Pubblica
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. Dott. Gallizzi Giovanni in sessione (2) Straordinaria
 di (3) Prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	GALLIZZI Giovanni Salvatore	si	9	SIBIO Ettore	si
2	BRUZZESE Aurelio	no	10	LAROSA Achille	si
3	CAVALLARO Michele	si	11	VALENZISI Sebastiano	si
4	GALLIZZI Vincenzo	si	12	CORDIANO Caterina	si
5	GALLIZZI Eugenio	si			
6	CORDIANO Mario	si			
7	PAPASIDERO Francesco	si			
8	RITORTO Francesco	si			

PRESENTI N. 11ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Antonino Mammoliti

Il Sindaco-Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 11 su N. 15
 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 12 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini
 dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
 a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

(1) pubblica o segreta - (2) ordinaria o straordinaria - (3) prima o seconda.

IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore al Personale ed ai Servizi Sociali a relazionare in merito.

L'Assessore al Personale ed ai Servizi Sociali, Ins. Cordinano Caterina, illustra l'argomento, richiamandosi a quanto disposto dalla legge 241 del 1990, circa l'obbligo per i Comuni di disporre di apposito regolamento per la disciplina della concessione di contributi e sovvenzioni pubblici. Prosegue chiarendo che la Giunta ha predisposto apposita bozza di regolamento che oggi intende sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio.

Prende la parola il Sindaco, il quale, non essendoci altri intervenienti, invita il Consiglio a prendere le proprie determinazioni in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la breve relazione dell'Assessore Cordinano Caterina;

Visto che la Giunta con propria delibera n.156 ha approvato l'allegata bozza del Regolamento in oggetto, stabilendo di sottoporla all'esame del Consiglio;

Vista la bozza di tale Regolamento e ritenuto che essa è meritevole di approvazione;

Visti gli artt. 5 e 32 della legge 8 giugno 1990, n.ro 142;

Visto il parere favorevole, sulla legittimità, espresso dal Segretario

Visto lo Statuto Comunale; -sulla proposta di deliberazione-;

Con voti favorevoli N.11 su N.11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, avendolo dato per letto.

REGIONE CALABRIA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO -
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO - Prot. N. 13746/A del 7.12.1992 - OMISIS -
Si comunica che questa Sezione nella seduta del 4.12.1992 ha preso in
esame l'atto di codesto Ente specificato in oggetto, sul quale, con de-
cisione n.12058 r.v., si è pronunciata nei seguenti termini: NON RILEVA
VIZI in relazione alla delibera integrativa CCC n.94 del 4.11.1992.-

Li 21.12.1992

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

fto M.Cavallaro

IL SINDACO-PRESIDENTE

fto G.Callisto

IL SEGRETARIO

fto A.Mammoliti

Della suestesa deliberazione viene iniziata la
pubblicazione il giorno 10.12.1992

e vi rimarrà per **quindici** giorni
consecutivi e spedita copia al Comitato Regionale
di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - in
data 10.12.1992 Prot. N. 3143

Li

IL SEGRETARIO

fto A.Mammoliti

Il sottoscritto Segretario, giusta referto del
Messo Comunale, attesta che copia della suestesa
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
giorno mercato oppure
dal festivo al
e che nessun reclamo è stato sporto contro la
medesima.

Li

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione, ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale -
in data _____ Prot. N. _____, e pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____ senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 36 della Legge Regionale 27-12-1973, n. 22, modificata dalla Legge Regionale del 23-3-1984, n. 5.

Li

IL SEGRETARIO

(oppure)

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo consiliari in data
Prot. N. _____, è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi ed a seguito della mancata richiesta, di un quinto dei Consiglieri, di invio al Co.Re.Co.

Li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

COMUNE DI MAROPATI



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA CC. n. 67 DEL 20.07.1992 - DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI.=====

L'anno millenovecento **novantadue** addì **quattro** del mese di **novembre**
 alle ore **18.00** convocato per determinazione del **Sindaco**
 ed invitato come da avvisi scritti in data **02.11.1992** consegnati a domicilio dal M
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) **pubblica**
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. **dott. Giovanni GALLIZZI** in sessione (2) **Straord. Urgente**
 di (3) **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	GALLIZZI Giovanni Salvatore	si	9	SIBIO Ettore	no
2	BRUZZESE Aurelio	si	10	LAROSA Achille	si
3	CAVALLARO Michele dimissionario		11	VALENZISI Sebastiano	si
4	GALLIZZI Vincenzo	si	12	CORDIANO Caterina	si
5	GALLIZZI Eugenio	si			
6	CORDIANO Mario	si			
7	PAPASIDERO Francesco	si			
8	RITORTO Francesco	no			

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Angelo CIAPPINA**

Il Sindaco-Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 9 su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 11 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

(1) pubblica o segreta - (2) ordinaria o straordinaria - (3) prima o seconda.

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

Premesso che con delibera CC n.67 del 20.07.1992, è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, previsto dalla Legge 241 del 1990;

Visto che con Nota N. 10808/A del 30.09.1992, il CORECO - Sez. di Reggio Calabria ha chiesto:

-con atto integrativo modificare l'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento nel senso di eliminare il riferimento al 5° comma dell'art.45 della legge 140/90 atteso che gli atti erogativi di sussidi non hanno carattere di "deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni" scaturendo da atti normativi a contenuto generale e astratto;

-completare l'art.22 comma 3° e art.25 comma 2° con l'indicazione del limite percentuale massimo del contributo;

Rilevata, pertanto la necessità di modificare il Regolamento nel senso chiesto dall'On.le CORECO;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, titolare, dott. Antonino MAMMOLITI sulla legittimità della proposta di deliberazione;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto gli artt. 5 e 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi palesi;

D E L I B E R A

1)-di apportare al Regolamento in oggetto specificato, approvato con delibera CC n.67/92 le seguenti modifiche:

a)-all'art. 12 le parole "con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "con atto adottato ai sensi del secondo comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142";

b)-la percentuale di cui all'art.22 - 3° comma - è: 25 per cento;

c)-la percentuale di cui all'art.25 - 2° comma - è: 25 per cento;

d)-all'art. 31 - 2° comma - le parole "la diffusione ai soggetti previsti dall'art....." vengono cancellate;

2)-di far constare che, a seguito tale modifiche, il Regolamento in questione risulta essere quello allegato al presente atto;

REGIONE CALABRIA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE DECENTRATA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - Prot. N.13748/A del 9.12.1992 -
OMISSIS - Si comunica che la Sezione del CO.RE.CO. di Catanzaro nella
seduta del 4.12.1992 ha preso in esame l'atto di codesto Ente specifica
to in oggetto, sul quale, con decisione n.12057 r.v., si è pronunciata
nei seguenti termini: Visto: NON RILEVA VIZI.=

Li 21.12.1992

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO-PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

A. BRUZZESE

G. GALLIZZI

A. CIAPPINA

Della suestesa deliberazione viene iniziata la
pubblicazione il giorno 20 NOV. 1992

e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi e spedita copia al Comitato Regionale
di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - in
data NOV. Prot. N. 4114

Li

NOV.

IL SEGRETARIO

A. MAMMOLITI

Il sottoscritto Segretario, giusta refero del
Messo Comunale, attesta che copia della suestesa
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
giorno ^{mercato} _{festivo} oppure
dal al
e che nessun reclamo è stato sporto contro la
medesima.

Li

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione, ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale -
in data Prot. N. , e pubblicata all'Albo Pretorio
dal al senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 36 della Legge Regionale 27-12-1973, n. 22, modificata dalla Legge Regionale del 23-3-1984, n. 5.

Li

IL SEGRETARIO

(oppure)

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo consiliari in data
Prot. N. , è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi ed a seguito della mancata richiesta, di un quinto dei Consiglieri, di invio al Co. Re. Co.

Li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO